



# COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

## Provincia di Milano

### NUOVE NORME IN MATERIA DI RILASCIO DI CERTIFICAZIONI A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2012

La legge di stabilità 2012 (n. 183 del 12.11.2011) prevede, a partire dal 1° gennaio 2012, che i **certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati** e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*.

La nuova norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, **la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà**: la mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

#### **GLI OBBLIGHI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI**

**E' vietato** alle Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS, ASL, ecc.) e ai gestori o esercenti di pubblici servizi (Enel, Poste, ecc.) richiedere ai cittadini certificati che possono essere autocertificati.

In luogo di tali atti o certificati **le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio le relative informazioni** oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà. Diversamente, rimangono obbligate ad accettare la dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato.

#### **QUANDO E COME UTILIZZARE I CERTIFICATI**

**Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni** relativamente a stati e qualità personali **sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati**.

Resta confermata la validità illimitata per i certificati non soggetti a modificazioni mentre, per tutti gli altri certificati, la validità è di 6 mesi dalla data del rilascio (tali certificati non sono più ammessi oltre i termini di validità, anche nel caso in cui l'interessato dichiari, in calce al documento, che le certificazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio).

Poiché il certificato prodotto a privato è in genere non previsto nella tab. B allegata al DPR 26.10.1972, ne consegue che **tutti i certificati**, esclusi quelli rilasciati dall'ufficio di stato civile, **sconteranno la vigente imposta di bollo**.